

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1761 DEL 5 DICEMBRE 2025

BANDO PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO SRE01 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI DEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027

CAPO I Introduzione

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Finalità e localizzazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Dotazione finanziaria
- Articolo 5 Fascicolo aziendale

CAPO II Beneficiari e requisiti di ammissibilità

- Articolo 6 Tipologia di beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III Tipologia di sostegno, criteri di selezione, piano aziendale e tempistiche

- Articolo 7 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità
- Articolo 8 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 9 Piano aziendale
- Articolo 10 Avvio e conclusione del Piano aziendale
- Articolo 11 Proroghe

Capo IV Modalità e termini di presentazione della domanda

- Articolo 12 Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Capo V Concessione graduatoria, rendicontazione e liquidazione del premio

- Articolo 14 Istruttoria e concessione del premio
- Articolo 15 Graduatoria
- Articolo 16 Modalità di rendicontazione delle spese
- Articolo 17 Liquidazione dell'acconto del premio
- Articolo 18 Liquidazione del saldo del premio

CAPO VI Impegni del beneficiario e varianti

- Articolo 19 Impegni del beneficiario
- Articolo 20 Varianti

CAPO VII Monitoraggio, cause di forza maggiore, errori palesi, controlli e revoca del premio

- Articolo 21 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 22 Cause di forza maggiore
- Articolo 23 Ritiro domanda di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni
- Articolo 24 Errori palesi
- Articolo 25 Controlli post liquidazione
- Articolo 26 Revoca del premio



CAPO VIII Disposizioni finali

Articolo 27 Trattamento dati personali

Articolo 28 Disposizioni di rinvio

Articolo 29 Informazioni e contatti

ALLEGATI

Allegato A) Estratto del DM n. 660087 del 23.12.22 - Allegato VII Controllo e poteri di gestione nelle varie tipologie societarie

Allegato B) Aree rurali e zone montane di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato C) Criteri di selezione

Allegato D) Modello di Piano aziendale

Allegato E) Sanzioni per mancato rispetto degli impegni

Allegato F) Impianti di irrigazione ad alta efficienza

Allegato G) Modello richiesta proroga conclusione piano aziendale

CAPO I Introduzione

Articolo 1 Premessa

1. Il presente bando è emanato in attuazione dell'intervento per lo sviluppo rurale denominato SRE01 - Insegnamento giovani agricoltori contenuto nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico della PAC 2023-2027, in conformità al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

Articolo 2 Finalità e localizzazione

1. L'intervento oggetto del presente bando prevede la concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, a fronte di presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
2. L'intervento è finalizzato a offrire strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. L'intervento risponde ai seguenti obiettivi specifici del CSR:
 - a) OS7 "Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali";
 - b) OS8 "Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile".
3. L'intervento è realizzato nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si intende per:

- a) PS PAC: Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- b) CSR: Complemento per lo sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027;
- c) Autorità di gestione regionale (AdG): organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi regionali per lo sviluppo rurale contenuti nel CSR, individuata nel Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche;
- d) Ufficio attuatore: servizio regionale competente per l'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando individuato nel Servizio ispettorato regione dell'agricoltura della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche;
- e) Giovane agricoltore: persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti" e successive modificazioni (di seguito DM 660087/2022), in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;
- f) Agricoltore in attività: persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4 del DM 660087/2022 in conformità all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- g) Produzione Standard (PS): parametro di valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola determinato ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, come somma della produzione standard (PS) di ogni singola attività svolta (coltura o allevamento) calcolato con la metodologia indicata con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2023, n. 939;
- h) Produzione primaria: produzione ottenuta dalla coltivazione, dall'allevamento e da connesse attività di trasformazione di prodotti di origine prevalentemente aziendale che, in entrata e in uscita, sono

contenuti nell'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È esclusa dalla produzione primaria la commercializzazione dei prodotti aziendali, l'attività di diversificazione in attività agrituristiche, fattorie sociali e fattorie didattiche e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- i) Beneficiario: giovane agricoltore che alla data di presentazione della domanda di sostegno è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6;
- j) Richiedente: l'azienda in cui il giovane si è insediato.

Articolo 4 Dotazione finanziaria

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a euro 2.450.000,00, di cui quota FEASR pari ad euro 997.150,00.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere assegnate ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie potranno essere utilizzate, su indicazione dell'Autorità di gestione regionale, per finanziare lo scorimento della graduatoria delle domande ammissibili.

Articolo 5 Fascicolo aziendale

1. Al fine della presentazione della domanda di sostegno il richiedente documenta la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

CAPO II Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 6 Tipologia di Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono i giovani agricoltori che alla data di presentazione della domanda di sostegno sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) si sono insediati per la prima volta, in qualità di capo azienda, in un'azienda agricola ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nei 24 mesi precedenti;
- b) hanno un'età maggiore di 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti;
- c) sono in possesso di adeguata istruzione e competenza professionale, attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio o esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all'allegato VI del DM 660087/2022, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023 n. 147364;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione, di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione;

3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Nel caso in cui i requisiti di istruzione e competenza professionale non siano posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario si impegna a ottenerli entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del piano aziendale se di durata inferiore.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani come da documentazione allegata alla domanda di sostegno. Il beneficiario che non sia in possesso della prevista equipollenza del titolo di studio al momento della presentazione della domanda di sostegno, provvede ad ottenerla e comunicarla entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pena l'archiviazione della domanda.

- d) sono agricoltori in attività o si impegnano ad acquisire tale qualifica entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno.

2. In caso di impresa individuale ai fini della verifica della data di insediamento del giovane agricoltore si fa riferimento alla prima data utile tra le seguenti:

- data di iscrizione al registro delle imprese agricole o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01 da A.01.1 a A.01.5) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01 da A.01.1 a A.01.5);
- data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- data di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

3. L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01 da A.01.1 a A.01.5)) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

4. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore rispetta le condizioni riportate nell'allegato A).

5. Il giovane agricoltore può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

6. Il giovane agricoltore:

- si insedia da un'azienda che non deriva da un frazionamento di un'azienda familiare preesistente i cui titolari o soci sono parenti entro il primo grado del beneficiario, salvo il trasferimento della conduzione dell'intera azienda familiare al giovane. Non costituisce frazionamento la cessione, totale o parziale, dei contratti di affitto intestati all'azienda familiare preesistente a favore del beneficiario e relativi a immobili in relazione ai quali il titolare o i soci dell'azienda cedente non siano proprietari o titolari di altro diritto reale;
- non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell'ambito della politica di sviluppo rurale europea;
- si insedia in azienda con una dimensione economica massima espressa in Produzione Standard pari a 300.000,00 euro e una dimensione economica minima espressa in Produzione Standard declinata come segue:
 - nel caso di localizzazione della superficie agricola utilizzata (SAU) prevalente nelle Aree rurali D o zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013: 10.000,00 euro;

2) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle Aree rurali C che non rientrano nelle zone montane designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013: 13.000,00 euro;

3) nel caso di localizzazione della SAU prevalente nelle altre aree rurali: 15.000,00 euro.

Ai fini della localizzazione della SAU si rimanda all'allegato B).

Qualora si insedino più giovani agricoltori nella medesima azienda la dimensione economica minima è relativa ad ogni giovane insediato, mentre la soglia massima rimane invariata indipendentemente dal numero di giovani insediati.

7. Il divieto di frazionamento di cui al comma 6, lettera a), è verificato dalla data di insediamento alla data di presentazione della domanda di sostegno.

8. La dimensione economica di cui al comma 6, lettera c), è posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno. La dimensione economica minima deve essere posseduta anche alla data della domanda di pagamento a saldo.

CAPO III Tipologia di sostegno, criteri di selezione, piano aziendale e tempistiche

Articolo 7 Forma, aliquota del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è concesso in forma di premio pari a euro 70.000,00, erogato in due rate pari al 70 per cento e al 30 per cento secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18.

2. L'importo del premio deve essere utilizzato integralmente per l'avvio e lo sviluppo di attività di produzione primaria come definita all'articolo 3, comma 1, lettera h).

3. Nel caso di insediamento di più giovani agricoltori nella medesima azienda richiedente, il premio è riconosciuto ad ogni giovane insediato.

4. In considerazione della sua natura di premio, il sostegno concesso a favore del giovane agricoltore è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello unionale, nazionale e regionale che non abbiano la medesima natura e finalità.

Articolo 8 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, si applicano i criteri di selezione e di priorità di cui all'allegato C).

2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 45 punti non è ammessa a finanziamento.

Articolo 9 Piano aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano aziendale (PA), redatto utilizzando unicamente il modello di cui all'allegato D).

2. Il costo previsto per l'attuazione del PA, gli obiettivi e i risultati attesi, sono verificati a conclusione del PA medesimo.

3. In caso di pluralità di insediamenti nella medesima azienda è presentato un unico PA che evidenzia l'apporto di ogni singolo giovane al progetto d'impresa.

4. Il costo del PA per l'avvio o lo sviluppo delle attività di produzione primaria, a pena di inammissibilità, deve essere:

- a) almeno uguale al premio richiesto nel caso di insediamento di un unico giovane nell'azienda;
- b) pari almeno alla somma dei premi richiesti dai giovani agricoltori nel caso di più giovani insediati nella stessa azienda.

Articolo 10 Avvio e conclusione del Piano aziendale

1. Il PA è avviato successivamente alla data dell'insediamento e comunque entro 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione, a pena di revoca del sostegno.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - b) per operazioni in beni immobili: la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
 - c) altra documentazione utile alla verifica dell'avvio di almeno una delle attività previste nel PA.
3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro 30 giorni dall'avvio del PA, la documentazione di cui al comma 2 qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno.
4. Il PA è concluso e la domanda di pagamento a saldo è presentata entro 24 mesi dalla concessione del sostegno, fatte salve eventuali proroghe.
5. Ai fini della verifica di cui al comma 4, il PA è concluso a completamento di tutte le attività, operazioni, interventi e obiettivi previsti dal Piano medesimo tenuto altresì conto del raggiungimento degli indicatori di risultato ivi indicati.
6. La mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro il termine fissato al comma 4, fatte salve eventuali proroghe, comporta la revoca del provvedimento di concessione e il recupero di eventuali somme già liquidate.

Articolo 11 Proroghe

1. Il termine di conclusione del PA e di presentazione della domanda di pagamento a saldo, di cui all'articolo 10, comma 4 è prorogabile per il verificarsi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali documentate dal beneficiario, su richiesta del medesimo.
2. La richiesta è redatta sul modello di cui all'allegato G ed è presentata all'Ufficio attuatore entro il termine di conclusione del PA.
3. L'Ufficio attuatore concede le proroghe, fino ad un massimo di 6 mesi complessivi, entro 30 giorni dalla richiesta, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di risultato. Il provvedimento di proroga è comunicato al beneficiario.

CAPO IV Modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 12 Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. Il richiedente, a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive e protocolla la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del sistema informativo disponibile all'indirizzo www opr fvg it, **a far data dal 18 dicembre 2025 ed entro le ore 12 00 del 2 marzo 2026**.
2. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto dell'AdG da pubblicare sul BUR.
4. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
5. Il richiedente presenta una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando e le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il preventivo ritiro ai sensi dell'articolo 23.

Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:

- a) PA redatto utilizzando unicamente il modello di cui all'allegato D);
- b) copia dell'attestato di partecipazione al corso di formazione della durata minima di 150 ore o dichiarazione relativa al possesso del titolo di studio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento o dichiarazione di impegno ad acquisire le adeguate competenze professionali entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 1 lettera c);
- c) schede tecniche relative ai macchinari previsti dal PA;
- d) eventuale copia della documentazione, indicata all'articolo 10, comma 2, attestante l'avvio del PA;
- e) ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, contenente nomi, luogo e data di nascita dei parenti entro il primo grado;
- f) equipollenza del titolo di studio a quello italiano, se pertinente, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punto 3), ultimo periodo;
- g) documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

2. Il PA di cui al comma 1 lettera a) è allegato, a pena di inammissibilità, alla domanda di sostegno.

CAPO V Concessione, graduatoria, rendicontazione e liquidazione del premio

Articolo 14 Istruttoria e concessione del premio

- 1. L'Ufficio attuatore, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di sostegno, svolge l'istruttoria, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e lo pubblica sul BUR.
- 2. L'Ufficio attuatore, entro 45 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, concede il sostegno e lo comunica al beneficiario.

Articolo 15 Graduatoria

- 1. La graduatoria ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR), del relativo decreto di approvazione.
- 2. Le domande di sostegno non sono finanziate parzialmente.

Articolo 16 Modalità di rendicontazione delle spese

- 1. La documentazione probante quanto dichiarato dal beneficiario e le attività realizzate in attuazione del PA deve essere conservata e resa disponibile dal beneficiario per la verifica del costo sostenuto a rendiconto e dei controlli amministrativi.
- 2. I costi sostenuti in attuazione del PA dall'azienda in cui il giovane si è insediato sono comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale.
- 3. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammисibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba) o altra documentazione equiparabile, per ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario produce la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno con la dicitura "non trasferibile" in fotocopia, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari o bancari, il beneficiario trasmette anche la "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
 - c) l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento con carta di credito, escluse le prepagate, o bancomat;

- d) ricevuta del bollettino postale effettuato dal conto corrente postale, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) ricevuta del vaglia postale effettuato tramite conto corrente postale e estratto conto corrente. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, ovvero nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) bollettino MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso) che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali, anche in compensazione, o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

4. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata indica:

- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
- b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene.

5. Non sono ammissibili:

- a) le fatture elettroniche prive di indicazione della data di ricezione (notifica) e dell'identificativo SDI disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- b) le fatture di cortesia.

6. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al giovane oppure all'azienda in cui il giovane si è insediato.

7. Non sono riconosciuti i pagamenti:

- a) in contanti;
- b) tramite carte prepagate;
- c) sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario o dall'azienda agricola in cui il giovane si è insediato.

Articolo 17 Liquidazione dell'aconto del premio

1. Il premio è liquidato in due rate a seguito di presentazione di una domanda di pagamento di aconto e di una domanda di pagamento a saldo.
2. La domanda di pagamento dell'aconto, pari al 70% del premio, è presentata in formato elettronico sul sistema informativo disponibile all'indirizzo www.opr.fvg.it successivamente alla concessione del premio.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento di aconto, esegue l'istruttoria e i controlli di ammissibilità della domanda medesima e, tramite l'AdG, propone all'Organismo pagatore la liquidazione della domanda ritenuta ammissibile.

Articolo 18 Liquidazione del saldo del premio

1. La domanda di pagamento a saldo è presentata in formato elettronico sul sistema informativo disponibile all'indirizzo www.opr.fvg.it, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4, eventualmente prorogato, a pena di revoca del sostegno concesso.
2. Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario attestante la conclusione del PA;
 - b) relazione conclusiva contenente:
 - 1) dettagliata descrizione dell'attività svolta;

- 2) dimostrazione di come gli obiettivi e risultati prefissati sono stati conseguiti;
- 3) quadro economico a rendiconto delle attività svolte;
- 4) dimensione economica espressa in Produzione Standard;
- c) eventuale attestato sul possesso dei requisiti di formazione o competenza professionale se non già allegato alla domanda di sostegno;
- d) eventuale documentazione necessaria per verificare i punteggi assegnati in sede di applicazione dei criteri di selezione nei casi in cui la loro verifica venga eseguita in fase di liquidazione del saldo;
- e) documentazione atta a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PA;
- f) fatture o altra equipollente documentazione e relative quietanze, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del PA.
3. L’Ufficio attuatore, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo, esegue l’istruttoria e i controlli di ammissibilità e di rendicontazione della domanda medesima e, tramite l’AdG, propone all’Organismo pagatore la liquidazione della domanda ritenuta ammissibile.

CAPO VI Impegni del beneficiario e varianti

Articolo 19 Impegni del beneficiario

1. Il beneficiario rispetta i seguenti impegni:

- a) realizzare il Piano aziendale conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno e definito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali varianti approvate ai sensi dell’articolo 20;
- b) condurre l’azienda in qualità di capo azienda dall’insediamento e per almeno 36 mesi decorrenti dalla data della domanda di saldo;
- c) acquisire, se non già possedute alla data di presentazione della domanda di sostegno, l’adeguata istruzione e competenza professionale entro i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione o entro la conclusione del PA se di durata inferiore;
- d) acquisire, se non già posseduta alla data di presentazione della domanda di sostegno, la qualifica di agricoltore in attività entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;
- e) avviare e concludere il PA entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe;
- f) sostenere un costo per l’attuazione del PA, in relazione alla produzione primaria, non inferiore al premio concesso;
- g) rispettare il divieto di cumulabilità del premio con altre agevolazioni che abbiano la stessa natura e finalità;
- h) rispettare alla data della domanda di pagamento a saldo la dimensione economica minima;
- i) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall’allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021;
- j) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale;
- k) trasmettere entro le scadenze previste e secondo le modalità indicati nel provvedimento di concessione le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio;
- l) conservare separatamente tutta la documentazione relativa alla realizzazione del PA;
- m) iscrizione all’INPS come IAP o coltivatore diretto entro la data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni riportate nell'allegato E) elaborate in conformità al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 in materia di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune. L'allegato E) riporta altresì le modalità di controllo degli impegni.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, l'Ufficio attuatore revoca totalmente o parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 20 Varianti

1. E' variante della domanda di sostegno la modifica collegata al PA e relativa al costo per la sua realizzazione, agli obiettivi da raggiungere e ai risultati attesi.
2. La variante di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo corredata da una relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - a) motivazione e dettagliata descrizione della variante;
 - b) quadro di raffronto tra investimenti e attività programmate e di variante;
 - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e) PA modificato a seguito della variante eseguita.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 3, esegue l'istruttoria della domanda di variante e la approva contestualmente all'istruttoria della domanda di pagamento a saldo.
4. Non sono approvate, con conseguente revoca del sostegno, le varianti che comportano:
 - a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'azienda in cui si è insediato e delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel PA;
 - b) una riduzione del punteggio assegnato ai criteri di sostenibilità ambientale di cui all'allegato C);
 - c) una riduzione del punteggio tale da ricollocare la domanda in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - d) una spesa inferiore a euro 70.000,00 per quanto inerente la produzione primaria.

CAPO VII Monitoraggio, cause di forza maggiore, errori palesi, controlli e revoca del premio

Articolo 21 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro i termini e secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione, i dati relativi all'avanzamento finanziario dell'operazione finanziata.
2. I dati di monitoraggio fisico sono comunicati in occasione della presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Articolo 22 Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, la forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

2. Il beneficiario comunica all'Ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione probante, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

Articolo 23 Ritiro della domanda di sostegno, di pagamento e delle dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata in qualsiasi momento fatto salvo il rispetto degli impegni assunti a seguito della concessione del premio.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o di rettifica, in formato elettronico sul sistema informativo disponibile all'indirizzo www opr fvg it.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento da comunicare al beneficiario, del ritiro, ritiro parziale o totale o della rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro, ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato che:
 - a) sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 24 Errori palei

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi, possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento in caso di errori palei, riconosciuti tali dall'Ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purchè il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palei quelli che:
 - a) attengono a mero errore materiale in compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'Ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazioni dell'Ufficio attuatore stesso.

Articolo 25 Controlli post liquidazione

1. L'Ufficio attuatore, successivamente alla liquidazione del saldo, effettua adeguati controlli per verificare il rispetto dell'impegno di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

Articolo 26 Revoca del premio

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 19, l'Ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del premio e lo comunica al beneficiario.
2. L'Ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla AdG il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi della legge regionale n. 7/2000.



CAPO VIII Disposizioni finali

Articolo 27 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del decreto legislativo n. 196/2003, nonché dall'articolo 151 del regolamento (UE) 2021/2115, secondo la relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 28 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PS PAC 2023-2027, il CSR, la legge 241/1990, la legge regionale 7/2000 e le istruzioni operative adottate dall'Organismo pagatore.

Articolo 29 Informazioni e contatti

1. Il presente bando con i relativi allegati e le informazioni di contatto sono disponibili sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella pagina dedicata del Portale Europa FVG, all'indirizzo <https://europa.regionefvg.it>.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE